

www.giurisprudenzabarese.it

Le massime della settimana 10 maggio 2008
(segnalazione redazionale) di provvedimenti delle Autorità Baresi e Tranesi

Civile

Tribunale di Bari Sez. I 23/04/2008 N. 1024

Dott. Saverio Umberto de Simone

(Civile – Obbligazione e Contratti)

Il contratto di locazione stipulato dal singolo partecipante alla comunione senza aver ricevuto preventivamente i poteri di procuratore da tutti i restanti proprietari del bene, comporta la carenza del necessario potere rappresentativo in capo al medesimo, che avrebbe dovuto essergli conferito da tutti i comunisti ex art. 387, c.c., sicché il contratto eventualmente concluso non può validamente produrre suoi effetti nei confronti di coloro che non hanno manifestato il relativo consenso alla stipula, in assenza della ratifica dell'operato del *falsus procurator* ex art. 1399, c.c.

Tribunale di Bari Sez. I 03/05/2008 n. 1093

Dott. Giuseppe Rana

(Civile – Persone e Famiglia)

Il nuovo testo dell'art. 414, c.c., - rubricato Persone che possono essere interdette - sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura interdittiva, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il soggetto maggiore di età, od il minore emancipato incapaci di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurarne adeguata protezione.

L'ambito applicativo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, previsto dall'art. 404, c.c., va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia (cd. criterio quantitativo), ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto (cd. criterio funzionale), essendo diretta alla massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto in difficoltà, ed alla concreta protezione della sua persona e della sua sfera volitiva.

Tribunale di Bari 03/05/2008 n. 1092

Dott.ssa Maria Cristina Pugliese

(Civile – Obbligazioni e Contratti)

Sulla base del regolamento contrattuale, e su quanto previsto dalla disposizione normativa di cui all'art. 1135, c.c., l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria senza deferirli preventivamente per l'approvazione all'assemblea (fattispecie relativa ad un contratto di durata quadriennale, integrante un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, e come tale, da ritenersi inefficace e non produttivo di alcuna conseguenza giuridica per il condominio. Il limite posto dalla clausola del regolamento contrattuale, che vieta all'amministratore di sottoscrivere contratti superiori, è infatti opponibile al terzo, in quanto tale limite è previsto dalla disposizione normativa che vieta ogni attività eccedente l'ordinaria amministrazione).

Tribunale dei Minorenni di Bari 16/04/2008

Dott.ssa Valeria Montaruli

(Minori)

Il caso di minore italiano che venga adottato all'estero da genitori stranieri, non è di competenza del Tribunale per i Minorenni – che deve, in caso di relativa domanda- dichiarare il difetto di giurisdizione- dovendosi applicare il combinato disposto di cui agli artt. 41 – 64 e 65 l.n. 218/1985, in materia di riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri, qualora risultino ottemperate le condizioni di cui all'art. 64, atteso che l'art. 41 primo comma stabilisce che “i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66”.

Tribunale di Bari Sez. II 29/04/2008 n. 1028

Dott.ssa Raffaella Simone

(Civile – Procedura Civile)

L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per l'espropriazione di crediti, essendo essa stessa atto esecutivo, va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi riferibili ai singoli atti esecutivi, ivi compresi quelli afferenti all'ordinanza stessa, ovvero con l'appello, qualora essa abbia assunto carattere decisorio, per aver inciso su posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore o del debitore. In particolare, il provvedimento di assegnazione è opponibile con il rimedio dell'art.617, c.p.c., qualora non abbia il contenuto richiesto dal creditore procedente, in ordine all'entità della somma assegnata ed alla sua decorrenza, in quanto concretizza un vizio del provvedimento. Ove invece il suddetto provvedimento assuma carattere di sentenza, in quanto decide questioni che costituiscono l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione, è impugnabile con l'appello.

Il precetto, quale atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza. L'intimazione tuttavia deve ritenersi legittima per le sole voci previste dalla tariffa professionale, e dallo scaglione corretto, sicché il G.E. in sede di assegnazione e di liquidazione del credito ben può procedere alla riduzione dell'importo precettato, se comprensivo di importi non dovuti. Va pertanto negato il diritto alla liquidazione di compensi per voci previste in via esclusiva dal processo di cognizione, e che non attengano alla fase successiva alla formazione del titolo azionato, tra le quali, a titolo esemplificativo, la voce posizione ed archivio. Analogamente le voci tariffarie consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa con il cliente, costituiscono diritti non ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente, ed in relazione alla sentenza definitiva.

Tribunale di Trani Sez. Promiscua 19/12/2007 n. 924**Dott. Alberto Binetti**

(Civile – Altro)

La responsabilità aquiliana ex art. 2043, c.c., fondata sul danno ingiusto, nell'ipotesi in cui sia riconducibile casualmente alla condotta rappresentata dall'aver nell'esecuzione di uno scavo per la posa di tubature della fognatura, scaricato il materiale derivante dallo scavo medesimo sull'adiacente fondo altrui, provocando oltre all'occupazione di parte del suolo, anche l'abbattimento della rete metallica di recinzione ivi esistente, comporta che secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova, il danneggiato ha l'onere di fornire la prova della responsabilità dell'asserito danneggiante, e di ciascuno degli elementi della dedotta fattispecie.

Tribunale di Trani Sez. Civile 19/02/2008 n. 216**Dott. Francesco Federici**

(Civile – Procedura Civile)

Con il fallimento, la società capogruppo di un A.T.I., e di essa mandataria, non può proseguire nei poteri gestori e rappresentativi delle imprese riunite ex art. 78, L.F. Tuttavia, una volta venuta meno la capacità processuale della mandataria, va riconosciuta alle singole mandanti di una associazione temporanea di imprese, la legittimazione a riscuotere dall'Amministrazione appaltatrice il corrispettivo *pro quota* dell'appalto, e, nei limiti della singola quota, ciò spetta alla curatela fallimentare della società capogruppo. Analoga conclusione va applicata alle azioni iniziate dall'impresa capogruppo, successivamente dichiarata fallita, per la risoluzione contrattuale e per il conseguente risarcimento dei danni. Ciò naturalmente, lascia libera la società mandante, che non abbia volontà di costituirsi, di restare estranea alla controversia, esulando detta fattispecie dall'ipotesi del litisconsorzio necessario, senza che nella quota ad essa spettante possa subentrare altra società invece intervenuta nello stesso giudizio.

Tribunale di Trani Sezione Distaccata di Barletta 05.05/2008 n. 126**Dott. Nicola Frivoli**

(Civile – Altro)

Nel corso di un giudizio in materia locatizia, i danni per ritardata restituzione dell'immobile, ex art.1591 c.c., trattandosi di responsabilità del conduttore di natura contrattuale, devono essere rigorosamente provati nella loro esistenza e nel loro preciso ammontare dal locatore; a tal fine è utilizzabile qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, le quali non solo devono essere gravi, precise e concordanti, ma debbono essere anche idonee a provare in concreto il danno del locatore, non essendo sufficiente invocarle in astratto (in tale senso Cass.civile, sez.III, 31.3.2007, n.8071)

Giudice di Pace di Bari 21/04/2008 n. 2289**Dott.ssa Anna Lucia Pandolfi**

(Civile – Obbligazioni e Contratti)

La società di diffusione satellitare di programmi televisivi, il cui personale tecnico di competenza non abbia mai provveduto alla installazione ed all'attivazione del servizio, va condannata, previa declaratoria di risoluzione contrattuale, alla restituzione dell'importo del costo versato al momento della sottoscrizione della richiesta di abbonamento, nonché al risarcimento del danno derivato dalla mancata esecuzione della prestazione, equitativamente quantificato.

Giudice di Pace di Bari 21/04/2008 n. 2331**Dott. Tobia Racanelli**

(Civile - Altro)

Il motivo di doglianza concernente l'eventuale applicabilità dell'art. 102 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, è del tutto destituito di ogni fondamento logico e giuridico, atteso che lo stesso decreto legislativo nella materia in questione sancisce l'art. 29 comma 3°, che non è ammesso il pagamento in misura ridotta, mentre ai sensi dell'art. 33/8 bis comma 3, la notifica all'interessato deve avvenire entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del Prefetto.

Giudice di Pace di Bari 21/04/2008 n. 2345**Dott. Orazio Scappati**

(Circolazione Stradale e Infortunistica)

Dal mancato deposito in atti del verbale di accertamento da parte dell'opposta Prefettura, che pure ne ha l'onere, più che di difetto di rituale e valida notificazione dello stesso, deve più propriamente parlarsi addirittura di inesistenza del titolo esecutivo, giacché non è stata raggiunta la prova neppure della sua formazione. Da ciò deve conseguire l'annullamento dell'impugnata cartella, in quanto in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione.

In materia di riscossione di proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni delle norme che regolano la circolazione stradale sussiste litisconsorzio necessario tra l'ente destinatario del provento che ha predisposto il ruolo e il concessionario della riscossione che ha formato la cartella (per il che, nella specie, del tutto legittimamente la Equitalia ETR SpA è stata evocata nel giudizio di opposizione).

Penale***In evidenza*****Tribunale di Sorveglianza di Bari 06/04/2007****Dott. Giuseppe Mastropasqua**

(Penale – Reati contro l'amministrazione della giustizia, lo Stato, la P.A.)

In generale l'affiliazione ad un'organizzazione mafiosa tende a protrarsi per tutta la vita dell'affiliato a tal punto che è molto difficile uscire dal sodalizio e, cioè, rompere definitivamente quel 'giuramento' che ne ha consacrato l'ingresso, perché spesso chi decide semplicemente -pur senza collaborare con l'A.G.- di sciogliere il vincolo associativo è sottoposto a pressioni attuate con minacce e intimidazioni di varia natura, le quali possono giungere anche alla soppressione della stessa vita fisica dell'affiliato.

In virtù di ciò si ritiene che la liberazione anticipata possa essere concessa a persona condannata per associazione di stampo mafioso ex art. 416**bis** c.p. soltanto se dagli atti risulti che l'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente validi trovi riscontro non in una semplice condotta nella norma, bensì in un particolare impegno rivelatore del distacco anche psicologico dalla mentalità criminosa; infatti, una condotta regolare non è sufficiente per conseguire il beneficio ex art. 54 O.P., in quanto l'appartenenza al sodalizio mafioso può persistere in forma latente -durante l'espiazione della pena- anche in presenza di una comportamento formalmente ineccepibile ed esente da rilievi.

Tribunale di Bari Sez. Indagini Preliminari 11/03/2008**Dott.ssa Rosa Calia Di Pinto**

(Penale – Altro)

L'uso o il porto fuori della propria abitazione di un'arma da fuoco giocattolo sprovvista del tappo rosso o con il tappo rosso reso non visibile non è previsto dalla legge come reato, ma assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento

costitutivo o circostanza aggravante. Sussiste, pertanto, l'aggravante della minaccia con uso di arma ove la minaccia sia compiuta con un'arma giocattolo il cui pur esistente tappo rosso sia occultato, anche solo temporaneamente, in modo da non renderlo "visibile" alla persona offesa.

Tributario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI

Sentenza n. 48/15/08, pronunciata il 4.4.2008, depositata il 21.4.2008

Dott. Andrea Sasso

(Fisco e tributi)

L'avviso di pagamento è un atto impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie in quanto, come il "preavviso" di fermo dei beni mobili registrati o di iscrizione di ipoteca sugli immobili, è una comunicazione con la quale si intima il pagamento di una certa somma di denaro sotto comminatoria di esecuzione forzata del credito iscritto a ruolo.

L'Agente della riscossione, ove si contesti l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento, non può provare la regolare esecuzione della medesima attraverso il deposito dell'estratto di ruolo, ma deve produrre la relata della notifica ovvero, se la stessa è stata eseguita a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento della raccomandata.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI

Sentenza n. 10/7/08 pronunciata il 13.2.08, depositata il 9.4.08

Dott. Vincenzo Gagliardi

(Fisco e tributi)

Ai fini dell'assoggettabilità ad I.R.A.P., l'autonoma organizzazione non può essere considerata con riferimento alla semplice sussistenza o meno di strumenti materiali e personali utilizzati dal professionista nello svolgimento della propria attività, ma si configura solo in presenza di personale fungibile e/o sostituibile, nonché di capitali e strumenti coordinati, atti a svolgere la prestazione senza l'ausilio del lavoratore autonomo coordinatore.

Il semplice impiego di strumenti materiali e personali, pertanto, non integra il presupposto impositivo dell'I.R.A.P., in quanto questi hanno una funzione meramente servile, così come l'ausilio di un dipendente che li faccia semplicemente funzionare.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI

Sentenza n. 104/14/07, pronunciata il 30.11.2007, depositata il 18.1.2008

Dott. Lucio Dima

Nel processo tributario l'eccezione dell'Ufficio di illegittimità della richiesta di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. relativa ad un rimborso I.V.A. cui è seguito un silenzio-rigetto impugnato dal contribuente, se proposta per la prima volta nel ricorso in appello, costituisce un'eccezione nuova, improponibile ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 546/92.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI

Sentenza n. 6/1/08, pronunciata il 7.2.2008, depositata il 29.1.2008

Dott. Gaetano Samarelli

In presenza di domanda di condono ritenuta non perfezionata, l'Ufficio è tenuto a notificare uno specifico provvedimento di diniego, anche se non espressamente previsto, in base al principio di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, posto dall'art. 10, primo comma, dello Statuto del contribuente.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI

Sentenza n. 83/4/07, pronunciata il 3.12.2007, depositata il 25.02.2008

Dott. Giacomo Augenti

(Fisco e tributi)

Con la dimostrata correttezza delle operazioni di emissione, registrazione e versamento dell'IVA in riferimento a fatture per prestazioni di servizi non può essere contestata l'utilizzazione di fatture per presunte operazioni inesistenti.

Amministrativo

Tar Puglia Bari Sez. III 29/04/2008 n. 1030**Dott.ssa Roberta Ravasio**

(Amministrativo – Altro)

Il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90, essendo ricognitivo della chiusura della istruttoria del procedimento ed anticipando il contenuto del provvedimento finale, determina la cessazione della inerzia della Amministrazione, essendo idoneo sia a mettere l'interessato al corrente dell'orientamento della Pubblica Amministrazione sia a compulsare il procedimento amministrativo sino al provvedimento finale.

Tar Puglia Bari Sez. I 30/04/2008 n.1055**Dott. Gianluca Di Vita**

(Amministrativo - Altro)

La qualifica di controinteressato ad un ricorso giurisdizionale richiede la simultanea presenza di due elementi costituiti dalla immediata o, quanto meno, agevole identificazione del soggetto in virtù del contenuto del provvedimento amministrativo (c.d. elemento formale) e dall'interesse qualificato del medesimo alla conservazione dell'atto impugnato in quanto ne ricavi un vantaggio diretto ed immediato (c.d. elemento materiale).

Ad un soggetto pubblico che abbia compiuto atti preparatori o endoprocedimentali, non può spettare la qualità di controinteressato endoprocedimentale, non riconoscendosi ad esso un interesse qualificato al mantenimento dell'atto, distinto da quello generale dell'Amministrazione alla conservazione degli atti legittimi, in quanto nessuno specifico vantaggio gliene deriva.

Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, 13 maggio 2006 n. 283.

In evidenza**Tar Puglia Bari Sez. I 29/04/2008 n. 1043****Dott.ssa Laura Marzano**

(Amministrativo – Altro)

Secondo i principi generali dell'ordinamento civile, di recente recepiti nel diritto amministrativo con l'entrata in vigore dell'art. 21 septies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per effetto della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (che ha codificato le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo), la nullità è una categoria della patologia dell'atto che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e senza preclusioni temporali, essendo, il diritto di agire in giudizio per ottenerne la declaratoria, imprescrittibile e, la relativa azione, non soggetta a termini decadenziali.

La asserita mancanza, nel provvedimento impugnato, di un elemento essenziale dell'atto amministrativo, necessario ex lege a costituirlo, quale può certamente essere il difetto della forma o dell'oggetto, depone per la qualificazione della domanda come di nullità. Ne discende che, non essendo tale tipologia di azione, per le esposte ragioni, soggetta a decadenza, il ricorso è ricevibile.

L'art. 15, comma 1, della citata legge 11 agosto 1991, n. 266, non è disposizione che preveda nuove e maggiori spese per lo Stato, tanto da comportare il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione: essa, infatti, si limita a dettare una particolare finalità di interesse pubblico cui destinare, vincolandole, risorse di provenienza privata.

L'unica manovra di gestione di denaro che il Comitato effettua, cioè la ripartizione con cadenza annuale delle somme del fondo speciale ex lege 266/1991, si concreta in un provvedimento a valle dell'istituzione dei Centri di servizio e non già a monte della stessa, sì da non richiedere l'assolvimento di alcun onere di previsione di spesa; dovendosi ulteriormente rimarcare che trattasi di denaro di provenienza privata (il fondo speciale di cui alla legge 266/1991) sebbene vincolato al perseguimento di finalità solidaristiche di interesse pubblico fissate direttamente con legge dello Stato.

L'atto amministrativo non è inesistente quando esso sia, in ipotesi, irretito da vizi del procedimento che lo ha preceduto - e, quindi, dalla mancata corrispondenza delle modalità di esercizio in concreto del pubblico potere al suo modello legale - in quanto essi non attengono all'esistenza dell'atto stesso, che resta integro nei suoi elementi costitutivi. Pertanto, l'eventuale mancata osservanza delle regole sulla verbalizzazione dell'attività compiuta da un organo collegiale o sulla sottoscrizione di tutti i relativi componenti non implica, di per sé e in assenza di un'espressa sanzione di nullità, alcuna compromissione degli elementi costitutivi dell'atto collegiale, dovendosi interpretare le regole medesime secondo il principio della strumentalità delle forme.

Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1998, n. 166.

(Amministrativo – Competenza e Giurisdizione)

Le associazioni di volontariato, se per un verso sono costituite da privati e finanziate con fondi privati, per altro verso perseguono un fine di interesse pubblico, sono assoggettate alla disciplina sull'accesso agli atti amministrativi, agiscono in stretta correlazione con le Regioni e gli enti locali, gestiscono i Centri di servizio che, istituiti presso le regioni, per il tramite degli enti locali, sono a disposizione delle stesse organizzazioni di volontariato con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Dal tratteggiato quadro normativo si ricava, inoltre, che i Centri di servizio sono istituiti con fondi privati, fanno capo alle Regioni ma logisticamente sono dislocati presso gli enti locali, sono gestiti dalle organizzazioni di volontariato.

Il provvedimento del Comitato di gestione che istituisce un Centro di servizio, in quanto atto formalmente e sostanzialmente amministrativo, è suscettibile di impugnazione dinanzi al TAR competente per territorio, secondo la regola generale consacrata negli artt. 103, comma I e 113, comma I, della Costituzione.

In conformità al divieto previsto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale ed in mancanza di apposita previsione ad opera di una disposizione avente forza di legge, quale quella contenuta nella norma di cui all'art. 6, comma V, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il giudizio relativo ai provvedimenti del Comitato concernenti i Centri di servizio resta assoggettato al rito ordinario disciplinato dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 aprile 2006, n. 2402.

Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere del ricorso avverso il provvedimento del Comitato di gestione di cui al D.M. 8 ottobre 1997 che istituisce uno o più centri di servizio di cui all'art. 15, comma I, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato).

Tar Puglia Bari Sez. II 02/05/2008 n. 1073

Dott. Gianluca Rovelli

(Amministrativo – Impiego Pubblico)

Se è incontestabile che l'amministrazione in materia di sanzioni disciplinari, anche nel caso in cui il procedimento penale, relativo a fatti di reato ascritti ad un dipendente, si sia concluso con un decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari, possa comunque assumere quei fatti a presupposto dell'azione disciplinare, purché proceda alla autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare, è altrettanto vero che la valutazione dell'amministrazione sia censurabile allorché essa sia evidentemente viziata per la erronea valutazione dei presupposti.

L'art. 1 del d.p.r. n. 737 del 25.10.1981 contiene in sé i principi fondanti della responsabilità disciplinare e richiama il presupposto fondamentale alla base dell'accertamento dell'illecito disciplinare e cioè la violazione dei doveri specifici e generici del servizio indicati dalla legge, dai regolamenti o da un ordine.

Tar Puglia Bari Sez. II 02/05/2008 n. 1076

Dott. Gianluca Rovelli

(Amministrativo – Competenza e Giurisdizione)

La giurisdizione in materia di selezioni interne per il passaggio da una categoria od area ad altra superiore appartiene al giudice amministrativo; la selezione bandita dall'ASL, riguardando il passaggio dalla categoria B alla categoria C, rientra tra quelle in cui si verifica una novazione oggettiva del rapporto di lavoro con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Cfr. Cons. Stato sez. V 16.07.2007, n. 4030.

(Amministrativo – Altro)

Il silenzio dell'amministrazione su una istanza ad essa rivolta è sempre censurabile, posto che dalla amministrazione stessa ci si deve attendere un comportamento conforme agli interessi pubblici alla cui cura essa è deputata e che in nessuna occasione un comportamento inerte di fronte ad istanze volte alla conclusione di procedimenti amministrativi non ultimati può dirsi conforme alla cura dell'interesse pubblico.